



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Consiglio Centrale di Rappresentanza

Viale XXI Aprile, 51 – 00162 Roma – Tel. 06/44222631 – Fax 06/44222633

D E L I B E R A N. 02/202/11°

OGGETTO: Proposta di modifica del punto 2.2 sub e. della circolare 200000/109/4 del 20/06/2005, circa la possibilità di iscrizione dei militari del Corpo agli albi professionali.

I L C O C E R

PREMESSO

che la circolare sulle attività extraprofessionali nr. 200000/109/4 del 20/06/2005, al punto 2.2 sub e., come ben noto, vieta ai militari del Corpo della Guardia di Finanza l'iscrizione agli albi tenuti dai consigli degli ordini professionali, testualmente citando:

”””Sussiste un’incompatibilità di natura assoluta tra l’iscrizione agli albi professionali (degli ingegneri, degli architetti, degli avvocati, dei dottori commercialisti, ecc.) e lo status di dipendente pubblico, a nulla rilevando le mansioni in concreto svolte dal soggetto nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, così come confermato dalla sentenza n. 7417/98 della Suprema Corte – Cassazione Civile – Sezioni Unite”””;

CONSIDERATO

che esiste una differenza sostanziale, non solo grammaticalmente, tra i due termini:

- a. **iscrivere:** [dal lat. *inscribĕre*] (coniug. come *scrivere*) - [annoverare il nome di qualcosa in una lista, includere qualcuno in un elenco e simili];
- b. **esercitare:** [dal lat. *exercitare*, iterativo di *exercĕre*] (*io esĕrcito*, ecc.). [tenere in attività mediante la pratica, con la preparazione]. • Espressioni: fig., **esercitare una professione** [esplicare un'attività spec. professionale, è *avvocato*, ma non *esercita*].

CONSIDERATO

che la **Sentenza n. 7417/98 della Suprema Corte - Cassazione Civile - Sezioni Unite (Allegato 1)** - citata nella circolare di cui all'oggetto a supporto del divieto di iscrizione agli albi professionali, fa riferimento al caso

specifico del geom. D.T. – dipendente comunale, il quale aveva svolto attività privata non avendone titolo, poiché non autorizzato dalla giunta comunale. E che nel caso preso in esame, la Suprema Corte rilevava che il dipendente pubblico “esercitava” la professione nella vita privata incompatibilmente con quanto stabilito dal D.P.R. nr. 3 del 10 gennaio 1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale, al TITOLO V - Incompatibilità e cumulo di impieghi - Capo I - Incompatibilità - art. 60 - Casi di incompatibilità: “”””””L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”””””, apparendo evidente che alla base dell'incompatibilità ci sia l'esercizio della professione (per giunta non autorizzata dall'Amministrazione di competenza) e non l'iscrizione;

PRESO ATTO

che il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare, con circolare prot. M-D GMIL_04_0396572 datata 31 luglio 2008 (*Allegato 2*), al punto 5.f. ha disciplinato l'iscrizione dei propri dipendenti (Marina Militare, Aeronautica, Esercito ed Arma dei Carabinieri) agli ordini professionali: “”””””Per alcune professioni l'iscrizione è consentita, fermo restando il divieto di esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista dalla legge, come nel caso della professione di ingegnere e architetto (art. 62 comma 1 del R.D. nr. 2537 del 1925)”””””, attribuendo quindi una significativa e giusta distinzione ai termini “iscrizione” ad albo professionale ed “esercizio” di una professione;

V I S T O

che la circolare 200000/109/4 del 20/06/2005, interpreta la norma in maniera difforme, da quanto previsto dal Ministero della Difesa, atteso che, in generale, i vari consigli degli albi professionali disciplinano l'iscrizione dei dipendenti pubblici, prevedendo, in linea generale, per gli stessi, la sola “iscrizione” e l'eventuale “esercizio”, quest'ultimo solo a fronte di specifiche autorizzazioni rilasciate dalle Amministrazioni di appartenenza;

CONSIDERATI


i benefici di natura solo e prettamente professionali derivanti dall'iscrizione ad un albo professionale. Gli iscritti possono infatti beneficiare di corsi di aggiornamento, partecipazioni a seminari e/o eventi, durante i quali arricchire il proprio bagaglio culturale e le proprie conoscenze, senza in alcun modo ledere il prestigio del Corpo,

D E L I B E R A

di interessare il Comandante Generale, affinché valuti l'opportunità di modificare la Circolare di cui all'oggetto, al fine di equiparare i militari del Corpo della Guardia di Finanza a quelli delle altre Istituzioni ad ordinamento militare dello Stato.

La presente delibera, approvata all'unanimità (8 votanti) in data 12 ottobre 2016, viene inviata a stralcio verbale.

IL SEGRETARIO
(App.sc. Ippazio De Matteis)



IL PRESIDENTE VICARIO
(Col. Marco Menegazzo)

